

Codice A1400A

D.D. 11 giugno 2020, n. 586

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare e l'Azienda Sanitaria Locale AT per collaborazione con la dott.ssa omissis ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.



ATTO N. DD-A14 586

DEL 11/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare e l'Azienda Sanitaria Locale AT per collaborazione con la dott.ssa *omissis* ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 7 dicembre 2017 è stato approvato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo–quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità l'approvazione dello schema–tipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo–quadro sull'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Con D.D. n. 90 del 9/2/2018 la Direzione Sanità ha approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione di collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le

reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che la Regione Piemonte e l'ASL AT, in data 2/02/2018, hanno sottoscritto il citato Accordo quadro.

Vista la nota datata 25/02/2020 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'ASL AT la collaborazione, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione, della dott.ssa *omissis* dipendente dell'ASL AT in servizio presso la S.S. Controllo di Gestione.

Rilevata la necessità di avvalersi, con un impegno medio quantificabile in 7 (sette) ore settimanali, della collaborazione della dott.ssa *omissis* dell'ASL AT, negli ambiti ascritti al Settore "Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti", con particolare riguardo alle attività di supporto contabile e gestionale e di controllo di gestione delle Aziende sanitarie ospedaliere e Aziende sanitarie Locali.

Vista la Determinazione del Direttore della S.C. Personale e Legale dell'ASL AT n. 367 del 2 marzo 2020 con cui l'Azienda ha autorizzato l'avvio della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione della dott.ssa *omissis*

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione del dott. *omissis*, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- DGR n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- D.D. della Direzione Sanità n. 90 del 9 febbraio 2018;
- Determinazione del Direttore della S.C. Personale e Legale dell'ASL AT n. 367 del 2 marzo 2020;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n.1-4046 del 17/10/2016;

determina

- di approvare la convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale AT per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, della dott.ssa *omissis*, negli ambiti ascritti al Settore "Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti", con particolare riguardo alle attività dettagliatamente indicate nelle premesse al presente provvedimento;
- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i

termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)

Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

articolo 2

Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, le Amministrazioni concordano di utilizzare, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte – Settore “Controllo di gestione , sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti” – la dott.ssa (OMISSIS) – amministrativo controllo di gestione dell'ASL AT.

articolo 3

L'assegnazione temporanea della dott.ssa (OMISSIS) ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore settimanale quantificabile in 7 (sette) ore. L'assegnazione prevede l'impegno della suddetta dott.ssa (OMISSIS) presso la Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore “Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti” – della Regione Piemonte.

articolo 4

Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

articolo 5

Per il periodo di assegnazione temporanea la dott.ssa (OMISSIS) è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.p.r. N. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

articolo 6

La dott.ssa (OMISSIS) permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL AT. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione) e trasmessi all'ASL AT all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro e, per tale ragione, la dott.ssa (OMISSIS) effettuerà la registrazione della presenza anche presso gli appositi rilevatori dell'ASL AT.

articolo 7

Nessun onere è posto a carico della Regione.

articolo 8

La Regione e l'ASL AT provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

articolo 9

L'ASL AT è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

articolo 10

Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

articolo 11

Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'ASL AT, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'ASL AT le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

articolo 12

La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

articolo 13

Nell'espletamento della collaborazione, il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dalla Direzione dell'Assessorato, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

articolo 14

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

articolo 15

Al termine della collaborazione, la dott.ssa (OMISSIS) è tenuta a restituire alla Direzione dell'Assessorato il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' E WELFARE
DOTT. (OMISSIS)
(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO DELL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI
DOTT. (OMISSIS)
(firmato digitalmente)